



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 71

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Il rendimento dei conti dello Stato sara' diviso in due parti.

La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione ai capitoli del medesimo, e comprende:

- a) le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;
- b) le spese effettive della competenza dell'anno accertate, pagate o rimaste da pagare;
- c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali e costruzioni di strade ferrate;
- d) le partite di giro;
- e) e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- f) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio complessivamente in conto competenza e in conto residui;
- g) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio prossimo venturo.

La seconda parte di rendimento di conti abbraccia il conto generale del patrimonio dello Stato, colle variazioni che hanno subito:

- a) le materie proprie del conto del Tesoro;
- b) le attivita' e passivita' disponibili;
- c) le attivita' e passivita' proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi, in relazione coi capitoli del bilancio;
- d) i beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e le passivita' dello Stato, tanto rapporto al movimento dei capitali iscritti nel bilancio, quanto in relazione a qualunque altra causa.

Il rendimento dei conti dello Stato avra' inoltre a corredo la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale, nonche' tutti quei conti speciali, che saranno necessari a meglio chiarire ed illustrare i risultamenti dei singoli

servizi. Faranno parte di siffatti conti speciali quelli: pel movimento generale di cassa; per l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico; per la gestione delle aziende di privativa; per le operazioni di credito; per la emissione e pagamento dei Boni e vaglia del Tesoro; delle principali officine e degli stabilimenti di proprietà dello Stato; delle Casse di risparmio postali e di qualsiasi altra azienda ed operazione in cui sia impegnata la sostanza erariale.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1913 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-71-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it